

«Question Time»

Fabrizio Martini, Bologna, 14 maggio 2019

Agenzia Nazionale Efficienza Energetica
Domenico Santino, Fabrizio Martini



1101 0110 1100
0101 0010 1101
0001 0110 1110
1101 0010 1101
1111 1010 0000



Il D. Lgs. 102/2014

Obbligo di diagnosi

Con il Decreto Legislativo n° 102 del 4 Luglio 2014 (G.U. Serie Generale n°165 del 18/07/2014) l'Italia ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull'Efficienza Energetica

L'art. 8 definisce che i **soggetti obbligati a svolgere diagnosi** energetiche ogni 4 anni presso i propri siti produttivi sono:

- le grandi imprese (comma 1);
- le imprese a forte consumo di energia (comma 3)

Linee Guida ENEA

<http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche>

CHI SIAMO PUBLICATIONI VIDEO STRUMENTI MAPPA DEL SITO ACCESSIBILITÀ AREA RISERVATA

AGENZIA NAZIONALE EFFICIENZA ENERGETICA

ENEA

Home Per il Cittadino **Per le Imprese** Per la P.A. Per le Regioni Formazione News&Eventi Progetti Pubblicazioni

Tu sei qui: Home / Per le Imprese / Diagnosi Energetiche

Strumenti di supporto e incentivazione

- Diagnosi Energetiche**
- Portale "Audit 102"
- Linee guida settoriali
- Normativa di riferimento
- Pubblicazioni e atti
- Elenchi Accredia: soggetti-aziende certificate e OdC

Documentazione utile

Comunicazione importante

Nel 2019 il portale per l'invio delle diagnosi energetiche (art. 8 D.Lgs. 102/2014) sarà soggetto ad importanti modifiche al fine di semplificare il lavoro dei soggetti interessati.

Il nuovo portale richiederà necessariamente una nuova registrazione. Pertanto, per le diagnosi afferenti all'obbligo del 2019, è consigliabile **NON** utilizzare l'attuale portale, comunque in funzione, ma aspettare la messa on line del nuovo portale prevista entro giugno 2019.

L'attuale portale può invece essere regolarmente utilizzato per le comunicazioni dei risparmi ai sensi dell'art. 7 comma 8 del D.Lgs. 102/14.

Linee guida ENEA e indicazioni operative

Di seguito vengono fornite le linee guida ENEA e relative procedure su come affrontare le diagnosi energetiche previste dall'articolo 8 del Decreto legislativo n.102/14 e s.m.i. [↗](#)



- 1) Definizioni e normativa di riferimento
- 2) Linee Guida e Manuale Operativo Diagnosi Energetiche: *Clusterizzazione*, Rapporto di diagnosi e Piano di monitoraggio
 - Template Rapporto di Diagnosi
 - Foglio di calcolo di riepilogo per il settore industriale e nota su come compilarlo
 - File di *clusterizzazione*
- 3) Portale per l'invio delle diagnosi e istruzioni disponibili al link "Audit 102 [↗](#)"

Ulteriore documentazione: [Linee Guida Settoriali](#) e impostazione della diagnosi energetica delle attività di Trasporto.

Linee Guida ENEA

Le linee Guida e Manuale operativo ENEA

1. Procedura operativa per l'invio delle diagnosi
2. Procedura di clusterizzazione
3. Come deve essere redatto il rapporto di diagnosi con relativi requisiti minimi
4. La strategia di monitoraggio

Linee Guida ENEA: Procedura Operativa

Ai fini del D.Lgs. 102/2014 la documentazione relativa alle diagnosi effettuate sarà composta dai seguenti elaborati da caricare sul portale web ENEA dedicato alle Diagnosi Energetiche Obbligatorie:

File di Clusterizzazione	Foglio di Calcolo 	Lista dei siti produttivi e loro consumi totali (TEP), siti oggetto di diagnosi
File di Riepilogo	Foglio di Calcolo 	Consumi totali del sito, suddivisi per vettore energetico e per area funzionale. Calcolo indicatori energetici globali.
Rapporto di Diagnosi	Documento pdf 	Contiene tutte le informazioni raccolte sia in termini qualitativi che quantitativi. Tale rapporto rappresenta la documentazione che i soggetti obbligati all'effettuazione di diagnosi energetica sono obbligati ad inviare ad ENEA secondo quanto previsto nell'ambito dell'art. 8 del D.Lgs. 102/2014;

Linee guida e fogli di rendicontazione

L'ENEA ha avviato con molti settori coinvolti dall'obbligo delle diagnosi energetiche dei tavoli tecnici per:

- Definire un lessico comune;
- Avviare l'individuazione di indici di benchmark specifici per i vari settori utilizzando i dati provenienti dalle diagnosi del «5 dicembre 2015»
- Redigere delle linee guida settoriali;
- Definire livelli di monitoraggio minimi specifici per i vari settori;
- Preparare dei **fogli di rendicontazione specifici per diversi settori produttivi** in modo da permettere una successiva analisi dei dati più puntuale affidabile e precisa e quindi determinare indici di riferimento più precisi rappresentativi del settore.

Foglie Excel settoriali di prossima pubblicazione

Settore Terziario

Settore Industriale

Settore Assistenza Sanitaria

Settore Carta

Settore Petrolifero

Presentazione Linee Guida
16/05/2019

Settore bancario

Settore Immobiliare

Settore Idrico

Presentazione Linee Guida
12/06/2019

Settore Incenerimento rifiuti

Settore GDO

Settore Cemento

Settore Vetro

Settore Gomma

Settore Plastica

Settore Ceramica

FAQ: Obblighi e scadenze

Nel 2015 la società XX era controllata da YY che ha presentato, come da obbligo, i documenti di Diagnosi Energetica. Dal 2016, XX è una società autonoma, come ci si deve comportare relativamente agli obblighi di monitoraggio in maniera da risultare coerenti? Vale come seconda diagnosi o può essere considerata come prima?

FAQ: Obblighi e scadenze

Nel caso di diagnosi successiva alla prima di un'azienda multisito, l'audit dei siti per cui non era stata fatta una prima diagnosi potrà essere effettuato senza la necessità di misure?

Rientra nell'obbligo della diagnosi energetica anche la filiale estera di una multinazionale con sede in Italia?

FAQ: Clusterizzazione e Monitoraggio

Come vanno scelti i siti da sottoporre a monitoraggio?

Un gruppo societario è obbligato a presentare un'unica clusterizzazione?

Nel caso di una clusterizzazione di GRUPPO all'interno del quale alcune imprese sono energivore ovvero risultano iscritte nell'elenco definitivo pubblicato dalla CSEA è possibile escludere i siti energivori ai fini della diagnosi?

FAQ: Clusterizzazione e Monitoraggio

Qualora un'azienda presenti sia siti produttivi industriali che del terziario che metodologia di clusterizzazione deve adottare?

Nel caso di aziende che abbiano adottato un sistema di monitoraggio messo in servizio solo a dicembre del 2018, si possono usare i dati dei mesi da gennaio a novembre del 2019 per ripartire i consumi del 2018?

Sono necessari certificati MID degli strumenti di misura?

FAQ: Trasporti e sito virtuale

L'azienda XX assegna il trasporto ad una società esterna XY tramite un contratto dedicato. L'azienda XY controlla anche la spesa del carburante. L'azienda XX deve effettuare la diagnosi energetica sul questo sito virtuale?

L'azienda XX ha un consumo di carburante per autotrazione pari a circa 10.000 tep legati al parco auto aziendale. Come vanno considerati questi consumi?

FAQ: VARIE

Le aziende certificate Emas devono obbligatoriamente far fare la diagnosi energetica da Ispra?

Prima dell'invio delle prossime diagnosi sarà possibile avere risultati dell'analisi fatta sulle precedenti?

Una azienda X ha due siti A e B, tra essi avviene uno spostamento di merci con veicoli a gasolio. Facendo la clusterizzazione, l'azienda sottopone alla diagnosi energetica solo 1 sito.

A quale sito dovrà attribuire i consumi di gasolio? Ad uno solo? O ad entrambi? E con quale ripartizione?

AGENZIA NAZIONALE EFFICIENZA ENERGETICA



ENEA

Grazie per
l'attenzione



1101 0110 1100
0101 0010 1101
0001 0110 1110
1101 0010 1101
1111 1010 0000



Fabrizio Martini

diagnosienergetica@enea.it – www.enea.it
www.agenziaefficienzaenergetica.it

AGENZIA NAZIONALE
EFFICIENZA ENERGETICA



ENEA

Soggetti obbligati

L'art. 8 definisce le **imprese italiane** che sono i soggetti obbligati alle **diagnosi energetiche**:

- le **grandi imprese** (comma 1);
- le **imprese a forte consumo di energia** (comma 3).

Sono escluse tutte le Amministrazioni pubbliche riportate negli elenchi ISTAT.

Elenco ISTAT amministrazioni pubbliche

Amministrazioni centrali

- Organi costituzionali e di rilievo costituzionale
- Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri
- Agenzie fiscali
- Enti di regolazione dell'attività economica
- Enti e istituzioni di ricerca

Amministrazioni locali

- Regioni, Province, Prov. autonome, Città Metrop. Comuni
- Comunità montane
- Agenzie ed enti regionali e provinciali
- Aziende ospedaliere, policlinici, istituti di cura pubblici
- Aziende sanitarie locali
- Enti di previdenza

Grande Impresa esclusivamente ai sensi del 102/2014

Art. 2 e chiarimenti MiSE novembre 2016:

Effettivi ≥ 250

e

Fatturato annuo > 50 milioni di euro

o

Bilancio annuo > 43 milioni di euro

Grande Impresa per la diagnosi nell'anno n :
condizione per **entrambi** gli anni $n-1$ ed $n-2$.

Calcolo degli effettivi



Racc.2003/361/CE Art. 5 (DM 18/04/2005 Art. 2 comma 5 c)

Gli **effettivi** si esprimono in

Unità Lavorative Anno:

- i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza
- i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa.

Lavoratori *part time* o stagionali contano come frazioni dell'unità.

Grande Impresa

Un'Impresa è una Grande Impresa se il **25 %** o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da **uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici**, a titolo individuale o congiuntamente.

Imprese Autonome

Un'impresa resta **autonoma** anche se partecipata per una quota superiore al 25% ma inferiore al 50% da uno o più dei seguenti investitori, purché non collegati tra loro:

- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio e «*business angels*»;
- università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- autorità locali autonome aventi un bilancio annuale

inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Imprese Autonome

Si definisce **Impresa autonoma** un'impresa:

- a) totalmente **indipendente**, vale a dire senza alcuna partecipazione in altre imprese e senza nessuna partecipazione di altre imprese;
- b) se detiene una **partecipazione inferiore al 25 %** del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due) in una o più altre imprese e/o non vi sono soggetti esterni che detengono una quota del 25 % o più del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due) nell'impresa.

Imprese Associate

Impresa associata (*partner*): si definisce impresa associata quella avente una **quota di partecipazione compresa tra il 25% e il 50%.**

Le imprese associate calcolano effettivi, fatturato e bilancio **sommando ai propri quelli dell'impresa associata in quota proporzionale alla percentuale** che ne detengono o per cui sono detenute.

Imprese Collegate

Si definiscono **imprese collegate** (*linked*) le imprese aventi tra loro uno dei seguenti rapporti:

1. un'impresa detiene la **maggioranza** dei diritti di voto o dei soci di un'altra impresa;
2. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di sorveglianza di un'altra impresa;
3. un contratto tra imprese, o una disposizione nello statuto di un'impresa, conferisce il diritto ad un'impresa di esercitare un'influenza dominante su un'altra;
4. un'impresa, in virtù di un accordo, è in grado di esercitare da sola il **controllo** sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa.

Imprese Collegate

Imprese collegate: calcolano effettivi, fatturato e bilancio sommando ai propri quelli dell'impresa collegata.

Pertanto qualunque impresa collegata ad una grande impresa è automaticamente essa stessa grande impresa.

Linee Guida ENEA: Il foglio di *Clusterizzazione*

ENEA mette a disposizione sul proprio sito dedicato alle Diagnosi Energetiche (<http://www.energiaenergetica.enea.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche>) il foglio di calcolo **File di Clusterizzazione** che costituisce un utile supporto per applicare le linee guida ENEA relative alla clusterizzazione. Esso contiene la lista dei siti produttivi dell'impresa e i loro consumi totali e indicazioni relative alla scelta dei siti oggetto di diagnosi.

Il foglio di calcolo si compone di 3 sezioni principali:

1. Definizione Gruppo
2. Clusterizzazione
3. File di Riepilogo

Linee Guida ENEA: Il rapporto di diagnosi

Vi è un «indice» dei punti che debbono essere rappresentati all'interno del rapporto di diagnosi. Che deve prevedere:

- ✓ Chi ha redatto il rapporto e tutti i dati sia dell'azienda che del sito produttivo;
- ✓ Dati energetici del sito, le materie prime utilizzate ed i prodotti realizzati (Attenzione alle unità di misura!);
- ✓ Descrizione del processo prodotti;
- ✓ La definizione degli indicatori energetici e l'individuazione di quelli di riferimento sia interni che di letteratura;
- ✓ La metodologia di raccolta dati e la strategia di monitoraggio dei consumi;
- ✓ I modelli energetici con il calcolo degli indicatori ed il loro confronto con quelli di rif.;
- ✓ Interventi di efficientamento corredati di un'analisi tecnico economica

Diagnosi energetica & Monitoraggio

Definizione diagnosi energetica*

Procedura sistematica volta a fornire **un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico** di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, **volta ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi benefici.**

«Quando siete in grado di misurare ciò di cui state parlando e di esprimerlo in numeri, ne sapete qualcosa.

Mentre quando non vi riesce di esprimerlo in numeri, il vostro sapere è povero e insoddisfacente.»

[Lord Kelvin]

*D.Lgs. 115/2008, Art.2, lett.n, come richiamato nel D.Lgs.102/2014 e successivi aggiornamenti

AGENZIA NAZIONALE
EFFICIENZA ENERGETICA

ENEA

Il monitoraggio: Chiarimenti

- I critéri minimi che devono possedere gli audit di qualità sono indicati nell'Allegato 2 al decreto legislativo 102/2014. Le diagnosi energetiche devono dunque :
 - a) essere basate su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e sui profili di carico;
 - b) comprendere un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, compreso il trasporto;
 - c) ove possibile, essere basate sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, per tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;
 - d) essere proporzionate e sufficientemente rappresentative per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare le opportunità di miglioramento più

significative.

Il monitoraggio: Chiarimenti

CHIARIMENTI IN MATERIA DI DIAGNOSI ENERGETICA NELLE IMPRESE del novembre 2016 pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Punto 4.1

Quali sono i requisiti minimi che la diagnosi energetica deve rispettare ai fini dell'adempimento dell'obbligo? *“.....In primis l'azienda viene suddivisa in aree funzionali. Si acquisiscono quindi i dati energetici dai contatori generali di stabilimento e, qualora non siano disponibili misure a mezzo di contatori dedicati, **per la prima diagnosi**, il calcolo dei dati energetici di ciascuna unità funzionale viene ricavato dai dati disponibili.....”.*

Nell'**Allegato II** dello stesso documento si prevede: *“Una volta definito l'insieme delle aree funzionali e determinato il peso energetico di ognuna di esse a mezzo di valutazioni progettuali e strumentali, **si dovrà definire l'implementazione del piano di monitoraggio permanente** in modo sia da tener sotto controllo continuo i dati significativi del contesto aziendale, che per acquisire informazioni utili al processo gestionale e dare **il giusto peso energetico allo specifico prodotto realizzato o al servizio erogato.**”*


Linee Guida ENEA: La strategia di monitoraggio

Ciclo diagnosi 2015: sono state ritenute valide in aggiunta alle misure obbligatorie dei contatori fiscali (PdR, POD, etc..) anche stime, calcoli, misure indirette dei vettori energetici analizzati durante l'audit.

Nel prossimo ciclo di diagnosi ([obbligo del 5 dicembre 2019](#) per chi ha ottemperato l'obbligo nel dicembre 2015) sarà, invece, «necessario» misurare una parte dei vettori energetici oggetto di analisi.

Linee Guida ENEA: La *clusterizzazione*

Impresa Multisito Industriale



Intervallo di campionamento


Per i restanti siti si potrà scegliere se effettuare la diagnosi energetica di ciascuno di essi oppure procedere ad una [clusterizzazione](#) di essi per fasce di consumo, all'interno delle quali verrà effettuata la diagnosi energetica esclusivamente su un campione limitato di siti.

I siti da sottoporre a diagnosi a seguito del processo di campionamento possono essere massimo 100.

Linee Guida ENEA: Consumi del sito produttivo

Ai fini della definizione dei consumi del sito, bisogna tener conto di tutta l'energia in ingresso al sito derivante dai combustibili e dai vettori energetici e quella prodotta nel sito da fonti rinnovabili ed autoconsumata.

Ai fini del calcolo si utilizzano i coefficienti di conversione in tep applicati per la comunicazione di cui all'articolo 19 della Legge 10 del 1991 (circolare MiSE del 18/12/2014). Nel caso di biomasse il PCI è quello proprio di ciascuna tipologia di biomassa.



Linee Guida ENEA: Il foglio di *Clusterizzazione*

1. Definizione Gruppo: devono essere inseriti i dati principali dell'azienda o del Gruppo che intendono avvalersi della *clusterizzazione*.

Definizione del Gruppo o della singola azienda		GRUPPO
SEDE LEGALE	P.IVA Capogruppo o Azienda (es. IT01234567890)	IT01234567890
	Codice Fiscale	01234567890
	Nome Capogruppo o Azienda	Azienda A
	Via Sede legale	Via Roma 10
	Città	Milano
	Provincia	Milano
	Regione	Lombardia
	Codice ATECO2007 (xx.yy.zz)	01.42.00
Tipologia di Clusterizzazione		Industriale

Nel caso di Gruppo vanno inserite tutte le P.IVA delle aziende che fanno parte del gruppo indicando il codice ATECO 2007 prevalente e se energivora (iscritta ai registri CSEA)

P.IVA dell'azienda capofila del gruppo che si prende l'onere della *clusterizzazione* anche per le consociate o della singola azienda che intende avvalersi della *clusterizzazione* dei propri siti.

P. IVA (o C.F. *)	Codice Fiscale	SOCIETA'	CODICE ATECO 2007	ENERGIVORO
es. IT01234567890 (o CF01234567890*) <small>*solo se non presente una P.IVA attiva</small>	es. 01234567890	es. mario rossi	es. xx.yy.zz	indicare se Si
IT01234567890	01234567890	Azienda A	01.42.00	
IT01234567891	01234567891	Azienda B	14.20.00	si
IT01234567892	01234567892	Azienda C	01.49.10	

Linee Guida ENEA: Il foglio di *Clusterizzazione*

2. Clusterizzazione: devono essere inseriti tutti i siti, con relativi dati, appartenenti a ciascuna azienda inserita nel foglio precedente ed in ordine di consumo crescente.

IMPORTANTE i siti debbono essere inseriti in ORDINE DI CONSUMO CRESCENTE!											
SOCIETA'	ENERGIVORO	P.IVA o C.F.	SITO	Codice ATECO2007 SITO (6 cifre)	Città	Provincia	Regione	CONSUMI	FASCIA	SITI SCELTI PER DIAGNOSI ENERGETICA	SITI SOTTOPOSTI A MISURA
[nome]		IT[numero]	[nome]	xx.yy.zz	[nome]	[nome]	[nome]	[tep]	-		
Azienda A	si	IT01234567890	Sito 1	01.42.00	Milano	Milano	Lombardia	90,0	escluso		
Azienda A		IT01234567890	Sito 2	01.42.00	Brescia	Brescia	Lombardia	3.200,0	Fascia 3	ok	ok
Azienda C		IT01234567892	Sito x	01.49.10	Bergamo	Bergamo	Lombardia	3.800,0	Fascia 4		
Azienda A		IT01234567890	Sito 3	01.42.00	Rho	Milano	Lombardia	4.000,0	Fascia 4		
Azienda B		IT01234567891	Sito a	14.20.00	Milano	Milano	Lombardia	4.500,0	Fascia 4	ok	ok
Azienda C		IT01234567892	Sito y	01.49.10	Bergamo	Bergamo	Lombardia	5.000,0	Fascia 5		
Azienda C		IT01234567892	Sito z	01.49.10	Verona	Verona	Veneto	5.200,0	Fascia 5	ok	ok

Il foglio in automatico fornisce la fascia di appartenenza del sito e vanno indicati i siti scelti per la diagnosi e per il monitoraggio.

Sintesi		CLUSTERIZZAZIONE				MONITORAGGIO				
		N° siti per fascia	% campione	N. SITI DA CLUSTERIZZAZIONE	N. SITI EFFETTIVAMENTE SCELTI PER DIAGNOSI	% campione	N. SITI DA MONITORARE	N. SITI EFFETTIVAMENTE SCELTI PER IL MONITORAGGIO	TEP MEDI DA MONITORARE	TEP MONITORATI
Consumi Totali [TEP]	25.790	Obbligo	0	100%	0	0	100%	0	-	-
20% dei consumi [TEP]	5.158	Fascia 9	0	50%	0	0	25%	0	-	-
Numero totale di siti	7	Fascia 8	0	45%	0	0	20%	0	-	-
Siti totalmente escludibili	1	Fascia 7	0	40%	0	0	16%	0	-	-
Siti non escludibili	6	Fascia 6	0	35%	0	0	12%	0	-	-
SITI DA DIAGNOSTICARE	3	Fascia 5	2	30%	1	1	10%	1	5.100	5.200
		Fascia 4	3	25%	1	1	6%	1	4.100	4.500
		Fascia 3	1	20%	1	1	4%	1	3.200	3.200
		Fascia 2	0	15%	0	0	2%	0	-	-
		Fascia 1	0	10%	0	0	1%	0	-	-
		Fascia 0	0	-						
		Fascia A	0	3%	0	0				
		Fascia B	0	1%	0	0				
TOTALE		6	3	3	3	3	3	3	12.400	12.900

Linee Guida ENEA: Il foglio di *Clusterizzazione*


3. File di Riepilogo: riepilogo dei siti da sottoporre a diagnosi e da monitorare.

Nome Sito	ATECO2007 Sito	Energivora	Consumo [tep]	FASCIA	Monitoraggio	ID SITO
Sito 2	01.42.00		3.200	Fascia 3	Si	IT01234567890_G_001
Sito a	14.20.00	si	4.500	Fascia 4	Si	IT01234567891_G_002
Sito z	01.49.10		5.200	Fascia 5	Si	IT01234567892_G_003

ID Sito da utilizzare anche nel Rapporto di Diagnosi



Linee Guida ENEA: La strategia di monitoraggio



Alcune Utili Precisazioni:

- Massimo 50 siti;
- A parità di siti c'è la possibilità di scegliere siti di un **cluster superiore**;
- Per il calcolo dei tep bisogna considerare anche l'energia rinnovabile (es. solare, etc.) autoconsumata;
- Possono essere esclusi i siti con **consumi inferiori ai 100 tep.**

Linee Guida ENEA: La strategia di monitoraggio

Consumo anno di riferimento (tep/anno)		Attività Principali	Servizi Ausiliari	Servizi Generali
> 10.000		85%	50%	20%
8900	10000	80%	45%	20%
7800	8899	75%	40%	20%
6700	7799	70%	35%	20%
5600	6699	65%	30%	20%
4500	5599	60%	25%	10%
3400	4499	55%	20%	10%
2300	3399	50%	15%	10%
1200	2299	45%	10%	5%
100	1199	40%	5%	5%

Inoltre... ISO50001 vs Diagnosi energetica

L'ENEA d'accordo con il MISE, per rispondere a quanto richiesto dal decreto legislativo 102/2014 e meglio chiarito nei chiarimenti del MISE del Novembre 2016 e successivamente con quelli del Dicembre 2018 ha predisposto uno strumento Excel chiamato «Matrice di Sistema» che permette di evincere come e dove il Sistema di Gestione ISO 50001 dell'Azienda «X» risponde ai requisiti minimi richiesti nell'Allegato 2 del D.Lgs.102/2014

Format "tipo" MATRICE DI SISTEMA (*)		
Aspetti da tracciare	Riferimento a requisito All.2 Dlgs.102/14	Informazioni relative al SGE implementato e certificato ISO 50001
Sez. A) Dati dell'Impresa e Confini del Sistema di Gestione dell'Energia - SGE- ISO 50001		Ragione Sociale:
		N° dipendenti:
		P.IVA:
		Codice NACE:
		Settore Principale: (da visura camerale)
		Fatturato:
		Bilancio:
		Perimetro certificato ISO 50001:
		Esistono siti all'infuori del Perimetro Certificato? (Se la risposta è Sì inserire elenco dei siti esclusi):
		ALTRE informazioni:

Sez. C) Informazioni sul metodo di raccolta dati e sul monitoraggio implementato	Punto a) All.2 Dlgs. 102/14 [...] sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;	
Sez. D) Consumi energetici, modelli energetici ed indicatori di prestazione energetica EnPI e consumo di riferimento (baseline) EnB	Punto b) All.2 Dlgs. 102/14 [...]comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o Punto d) All.2 Dlgs. 102/14 [...] sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative;	

Comunicazione dati ad ENEA: matrice di sistema

Ai fini dell'esclusione dell'obbligo di audit dedicato, l'impresa è tenuta ad inviare ad ENEA i seguenti documenti:

- **Copia del Certificato ISO 50001** in corso di validità.
- **“Matrice di sistema”** da redigere in base al format “tipo” proposto da ENEA (www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-impresediagnosti-energetiche).
- **File excel riepilogativo/i** contenente/i elementi quantitativi degli indicatori EnPI di prestazione energetica delle principali aree di Uso Significativo dell'Energia (Aree USE) individuate dall'organizzazione, seguendo le indicazioni fornite da ENEA nell'ambito delle “Linee Guida per il Monitoraggio nel settore industriale”, ovvero delle guide settoriali pertinenti, pubblicate sul sito di Enea. Il numero di *file excel riepilogativi* da inviare è determinato coerentemente con i criteri di significatività adottati nell'ambito del Sistema di Gestione dell'Energia e garantendo una rappresentanza di almeno il 50% dei consumi dell'Impresa (oppure garantendo un numero minimo corrispondente all'equivalente che si ricaverebbe applicando il criterio di clusterizzazione proposto da ENEA).